

08006300604		
CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA		
N. 566		31 GEN. 2006
UOR	CC	RUD
VC. V.FE.		SCORRELLI
Fascicolo		Sottofascicolo
Pos. u. 6205	05	



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897414

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I



Prot. m_ds.DAG.25/01/2006.0009512.U

Rif. R 603/05

Roma, 16 gennaio 2005

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria
(Vostro rif. prot. n. 6662/2005 del 21 novembre 2005)

e p. c.

Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale
(Vostro rif. prot. n. 364/Q/05-7969 del 21 dicembre 2005)

Oggetto: recupero spese di giustizia prenotate a debito a favore di amministrazioni statali privatizzate

In relazione a quanto prospettato da codesta Corte d'Appello con la nota di cui in epigrafe ed in particolare con riferimento alle relazioni dei due funzionari dirigenti gli Uffici Recupero Crediti del settore civile, si osserva quanto segue.

Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici giudiziari.

Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86, allorchè la sentenza di primo grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).

Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche

nelle ipotesi in cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.

La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.

Il Direttore Generale
Francesco Mele

